

Publicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2005, GU n. 198 del 26-8-2005

Delibera n. 161/05

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2005

- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 - la lettera della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) trasmessa all’Autorità in data 9 novembre 2004 (prot. Autorità n. 024573 del 10 novembre 2004) (di seguito: lettera 9 novembre 2004);
 - la nota dell’Autorità in data del 17 febbraio 2005, prot. n. GB/M05/712/mp (di seguito: nota 17 febbraio 2005);
 - la lettera della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) trasmessa all’Autorità in data 11 marzo 2005, prot. n. P2005004523 (prot. Autorità 5368 in data 15 marzo 2005) (di seguito: lettera 11 marzo 2005);
 - le note dell’Autorità in data 24 giugno 2005, prott. n. GB/M05/2730/eb e n. GB/M05/2731/eb (di seguito: note 24 giugno 2005) trasmesse rispettivamente alla società Enel Distribuzione Spa (di seguito: Enel Distribuzione) e a Federutility;
 - la lettera della società Enel Distribuzione Spa trasmessa all’Autorità in data 11 luglio 2005 prot.n.DD/P2005007372 (prot. Autorità n. 15471 in data 14 luglio 2005) (di seguito: lettera 11 luglio 2005);
 - la lettera di Federutility trasmessa all’Autorità in data 14 luglio 2005 prot. n. 304/E/e/MS (prot. Autorità n. 15527 in pari data) (di seguito: lettera 14 luglio 2005).

- Considerato che:
 - con deliberazione n. 168/03, l'Autorità ha definito le condizioni per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento (di seguito: il servizio di aggregazione);
 - l'articolo 43, comma 43.1 e comma 43.2, della deliberazione n. 168/03 stabiliscono che il Gestore della rete è responsabile del servizio di aggregazione e che per tale servizio, per il periodo regolatorio 2004-2007, si avvale delle imprese distributrici;
 - la deliberazione n. 168/03 stabilisce che, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza nell'ambito del servizio di aggregazione, le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze;
 - l'articolo 51, comma 51.2, della deliberazione n. 168/03 prevede che l'Autorità definisca il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento; e che l'articolo 52 della medesima deliberazione stabilisce che l'Autorità determini il corrispettivo che il Gestore della rete è tenuto a versare alle imprese distributrici a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata;
 - con la lettera 9 novembre 2004, il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità gli elementi propedeutici alla determinazione dei corrispettivi del servizio di aggregazione ai sensi dell'articolo 51, comma 51.1, della deliberazione n. 168/03; e che con la nota 17 febbraio 2005, l'Autorità ha richiesto al Gestore della rete l'invio della documentazione trasmessa al medesimo Gestore da parte delle imprese distributrici, nonché una relazione esplicativa delle elaborazioni condotte dal Gestore della rete per la formulazione dei predetti elementi propedeutici;
 - con la lettera 11 marzo 2005, il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità gli elementi dalla medesima richiesti con la nota 17 febbraio 2005 dai quali è emerso che:
 - a) Enel distribuzione e Federutility hanno formulato proposte per la determinazione del corrispettivo di aggregazione tra loro disomogenee circa il rapporto tra l'ammontare dei costi operativi e dei costi di investimento e il periodo temporale assunto per la determinazione degli ammortamenti;
 - b) Federutility ha espresso la necessità che il corrispettivo versato dal Gestore della rete alle imprese distributrici per l'attività di aggregazione dalle medesime prestata ai sensi della deliberazione n. 168/03 tenga conto della necessità di copertura dei costi fissi sostenuti da imprese distributrici di dimensioni medio-piccole a cui corrisponde un numero esiguo di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nel proprio ambito di competenza;
 - c) il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa è interamente erogato dal Gestore della rete contrariamente a quanto previsto dalla deliberazione n. 168/03;
 - con le note 24 giugno 2005, l'Autorità ha richiesto ulteriori elementi conoscitivi a Enel Distribuzione e a Federutility al fine di pervenire alla formazione di un insieme di dati il più possibile coerenti in termini di parità del periodo assunto per il calcolo degli ammortamenti;

- Enel Distribuzione e Federutility hanno trasmesso gli elementi richiesti dall'Autorità, rispettivamente con la lettera 11 luglio 2005 e con la lettera 14 luglio 2005, e che da tali informazioni integrative non sono emersi elementi sostanzialmente innovativi, fatta eccezione per una limitata riduzione del livello di costi valutati nell'anno 2004.
- Ritenuto che sia necessario:
 - determinare il corrispettivo per il servizio di aggregazione che gli utenti del dispacciamento, rispettivamente per unità di consumo e unità di produzione, sono tenuti a versare al Gestore della rete differenziando il medesimo per il servizio di aggregazione delle misure dei prelievi (CAP) e per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni (CAI) entrambi espressi in euro per punto di prelievo per mese;
 - determinare il corrispettivo CAP come somma di una quota derivante dai costi sostenuti dal Gestore della rete $\overline{CAP_G}$ e di una quota derivante dai costi sostenuti dalle imprese distributrici $\overline{CAP_D}$;
 - determinare i corrispettivi di cui al precedente alinea a partire dai dati di costo per il servizio di aggregazione forniti dai soggetti interessati, ipotizzando che la copertura dei costi di investimento debba avvenire nel triennio 2005-2007, attualizzando detti costi al 1 gennaio 2004 adottando un tasso pari a 1,7% annuo;
 - determinare il corrispettivo versato dal Gestore della rete alle imprese distributrici a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata ai fini del servizio di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica tenendo conto delle differenze intercorrenti tra le diverse imprese distributrici a livello nazionale come proposto da Federutility;
 - prevedere, pertanto, che il citato corrispettivo sia pari alla somma di una componente fissa e da componenti variabili, proporzionali al numero di punti di prelievo trattati orari e al numero degli utenti del servizio di distribuzione di cui al comma 5.3 della deliberazione n. 168/03, in modo tale che gli esiti prodotti da tale regolazione tengano opportunamente conto delle intrinseche economie di scala;
 - prevedere che il saldo rinveniente dal gettito raccolto dal Gestore della rete presso gli utenti del dispacciamento e il corrispettivo versato dal medesimo Gestore alle imprese distributrici per il servizio di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica sia coperto tramite il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse del mercato per il servizio del dispacciamento di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 168/03;
 - prevedere che l'Autorità possa procedere alla revisione annuale dei predetti corrispettivi sulla base dell'effettivo livello di erogazione del servizio di aggregazione tenendo conto delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti

DELIBERA

1. di modificare ed integrare l'allegato A della deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:

a. All'articolo 36, comma 36.1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c):

“ c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nel secondo mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 43.6 e 46.2.”;

b. All'articolo 43, comma 43.2, le parole “al successivo articolo 44” sono sostituite da “ai successivi articoli 44 e 44.1”;

c. All'articolo 43, dopo il comma 43.5, è inserito il comma 43.6:

“ 43.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete paga alle imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'articolo 44.1 pari a:

a) Per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1:

$$CAP_D = 400 \text{€mese} + (UdD^{1/2}) * \overline{CAP_{DU}} \text{€mese}$$

b) Per un numero compreso fra 51 e 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1:

$$CAP_D = 400 \text{€mese} + (UdD^{1/2}) * \overline{CAP_{DU}} \text{€mese} + (PTO_P - 50) * \overline{CAP_{D50}} \text{€mese}$$

c) Per un numero compreso fra 51 e 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1:

$$CAP_D = 400 \text{€mese} + (UdD^{1/2}) * \overline{CAP_{DU}} \text{€mese} + 50 * \overline{CAP_{D50}} \text{€mese} + (PTO_P - 100) * \overline{CAP_{D100}} \text{€mese}$$

Dove:

- PTO_p è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 47.1;
 - UdD è il numero di Utenti di Distribuzione dell'impresa Distributrice di cui al comma 5.3;
 - \overline{CAP}_{DU} e \overline{CAP}_{D50} e \overline{CAP}_{D100} sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
- d. All'articolo 44, comma 44.1, le parole "aggregano e comunicano" sono sostituite da "comunicano";
- e. All'articolo 44, comma 44.1, le parole "nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento" sono sostituite da "nella propria rete";
- f. All'articolo 44, comma 44.2, le parole "imprese distributrici di riferimento" sono sostituite da "imprese distributrici";
- g. L'articolo 45 è soppresso;
- h. All'articolo 46, il titolo dell'articolo "Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure" è sostituito da "Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi";
- i. All'articolo 46, comma 46.1, dopo le parole "utente del dispacciamento" sono inserite le parole "per unità di produzione non rilevanti";
- j. All'articolo 46, comma 46.1, dopo le parole "l'aggregazione delle misure" sono inserite le parole "in immissione come il prodotto fra il corrispettivo unitario \overline{CAI} di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento per ogni punto di immissione delle unità di produzione non rilevanti nella propria titolarità.";
- k. All'articolo 46, comma 46.1, le parole "determinato dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 51, comma 51.2." sono soppresse.
- l. All'articolo 46, dopo il comma 46.1, sono inseriti i commi 46.2 e 46.3:
- "46.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di consumo paga al Gestore della rete il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure dei prelievi risultante dalla somma dei valori \overline{CAP}_D e \overline{CAP}_G di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento per ogni punto di misura in prelievo trattato su base oraria nella propria titolarità.
- 46.3 Per gli anni 2006 e 2007 l'Autorità provvederà ad aggiornare annualmente i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure sulla base dell'effettivo livello di erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica i fini del dispacciamento tenendo conto delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.";
- m. All'articolo 47, dopo il comma 47.3, è inserito il comma 47.4:

“ 47.4 Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza le imprese distributrici comunicano al Gestore della rete, secondo modalità dal medesimo definite, le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini del dispacciamento.”;

- n. All’articolo 48, comma 48.12, dopo le parole “all’articolo 29” sono inserite le parole “ e l’articolo 46”.
- o. All’articolo 48, dopo il comma 48.12 sono inseriti i commi 48.12.1 e 48.12.2:

“48.12.1 Il Gestore della rete paga il corrispettivo di cui al comma 43.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.

48.12.2 Entro novanta (90) giorni dalla determinazione dei corrispettivi di cui ai commi 43.6, 46.1 e 46.2, il Gestore della rete mette a punto le procedure informatiche opportune a gestire i flussi informativi e la regolazione delle partite economiche di cui agli articoli, 43, 44, 46 e 47. Le imprese distributrici sono tenute a mettere a punto le proprie procedure informatiche compatibilmente con il predetto termine.”.

- p. All’Allegato A alla deliberazione n.168/03 sono aggiunte le seguenti tabelle, i cui corrispettivi sono applicabili per l’anno 2005:

Tabella 5

<i>CAI</i>	11,0 €/mese
------------	-------------

Tabella 6

$\overline{CAP_{DU}}$	20 €/mese
$\overline{CAP_{D50}}$	6,3 €/mese
$\overline{CAP_{D100}}$	5,7 €/mese
$\overline{CAP_D}$	5,72 €/mese
$\overline{CAP_G}$	0,79 €/mese

- 2. di pubblicare nel sito *internet* dell’Autorità (www.autorita.energia.it), il testo dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03,

nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1.

3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito *internet* dell'Autorità.